

Nella relazione al Piano Triennale Informativo dell'ANAS 1998-2000, si prevede una drastica riduzione delle spese, nell'ordine del 50%, mediante l'assorbimento, nell'organico dell'ANAS, di tutto il personale specializzato della BULL (circa 25 persone).

L'ultimo contratto per assistenza, infatti, risale al 1999 e venne stipulato in data 13 maggio per un importo di £. 2.635.800.000+IVA con decorrenza 1° gennaio-31 dicembre 1999.

Continuano ad essere disciplinati, con la BULL, gli altri contratti di manutenzione e di licenze d'uso, i cui importi, nel circoscritto periodo 1998-2002, sono così sintetizzati:

Anno	Importi				Totale	
	Manutenzione		Licenze d'uso		Lire	€
	lire	€	lire	€		
1998	660.620.600	341.182,07	437.974.400	226.194,69	1.098.594.600	567.376,76
1999	547.785.200	282.907,45	669.612.000	345.825,74	1.217.397.200	628.733,19
2000	340.968.000	176.095,28	669.612.000	345.825,74	1.010.580.000	521.921,02
2001	309.980.000	160.091,31	732.000.000	378.046,45	1.041.980.000	538.136,76
2002	309.980.000	160.091,31	732.000.000	378.046,45	1.041.980.000	538.136,76
	2.169.333.800	1.120.367,42	3.241.198.400	1.673.939,07	5.410.531.800	2.794.304,49

In data 16 ottobre 2000, è stato, altresì, sottoscritto, a seguito di licitazione privata, un ulteriore contratto - sempre con la BULL - in qualità di mandataria dell'ATI BULL-SOFTLAB-EUROSOFT, per «servizio di manutenzione correttiva, migliorativa ed evolutiva di software applicativo in ambiente GCOS8, ORACLE7 e ACCESS per 7.480 giorni/uomo nonché servizio di assistenza nella gestione dell'infrastruttura tecnologica in ambiente GCOS8, UNIX/AIX, ORACLE, TCP-IP per 1.700 giorni/uomo», dell'importo netto di € 2.577.533,09 (£. 4.990.800.000).

Detto contratto ha durata di anni 2, con decorrenza dal 1 ottobre 2000.

b6) Cross Service International

7.34. Per acquisire gli elementi necessari e definire la propria consistenza patrimoniale, al fine di una corretta ed esaustiva

rappresentazione in bilancio, risulta che l'ANAS ha affidato, a trattativa privata (con la formula della corrispondenza commerciale) alla società Cross Service International S.p.A., n. 3 contratti di servizio perché venissero svolte le operazioni necessarie per ottenere il risultato prefisso.

La prima richiesta di servizi è avvenuta con la nota della Direzione Generale del 6 novembre 2002, con la quale si richiede «Supporto all'Ufficio del Patrimonio - Acquisizione analisi e controllo delle informazioni» per un importo di € 234.000,00 IVA compresa.

Il secondo incarico veniva definito con la nota 2 dicembre 2002, con la quale si richiedeva la «Verifica con personale ANAS delle incongruenze rilevate - Supporto all'Ufficio del Patrimonio» per un importo di € 234.000,00 IVA compresa.

Il terzo incarico veniva affidato con la nota del 16 dicembre 2002, inerente la «Realizzazione e l'inventariazione fisica del patrimonio immobiliare», sempre verso il corrispettivo di € 234.000,00 IVA compresa.

Soltanto il primo dei tre servizi richiesti risulta pagato nell'anno 2003.

Si è pertanto provveduto a frazionare lo stesso incarico in più richieste, mediante la sottoscrizione di tre distinti contratti, per un importo complessivo di € 702.000,00 (£ 1.352.262.000), senza rispettare le norme comunitarie che regolano tali procedure, contenute nella Dir. 92/50 CE, recepita con D.L.gs. 17 marzo 1995, n. 157.

Incarico, peraltro, che ricadeva nell'esclusivo compito da assolvere da parte dei funzionari preposti all'Ufficio del Patrimonio, ed ai quali spetta, per compiti di istituto, tale incombenza.

b7) Gattorno

7.35. Al fine di fornire adeguata attività complementare per la gestione integrata delle infrastrutture, nella seduta dell'8 maggio 2003, il C.d.A. ha dato mandato al Presidente di svolgere tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto di un supporto logistico, da affidare alla società F.lli Gattorno S.r.l., con la quale era stata già sottoscritta una lettera d'intenti per la individuazione del piano economico i cui obiettivi fossero:

- valutare le possibilità di mercato della logistica integrata quali potrebbero risultare sfruttando e valorizzando il patrimonio ANAS e utilizzando le attività e il portafoglio clienti della Gattorno;
- studiare e proporre delle ipotesi di joint-venture tra ANAS e Gattorno per la gestione del business conseguentemente individuato, considerando quale ipotesi prioritaria la costituzione di una apposita società che veda la partecipazione di entrambe le parti, in cui l'ANAS, è previsto, abbia il ruolo di azionista di maggioranza.

Non sono state ancora definite le condizioni economiche che interesseranno il contratto.

b8) Roland Berger

7.36. Le prime proposte di affidare alla società Roland Berger gli incarichi di consulenza, al fine di confortare le scelte aziendali in vista della riorganizzazione dell'ANAS, risalgono al verbale del 22 novembre 2001, quando l'allora costituito «Comitato di Lavoro», convocato dal Commissario Straordinario dell'Ente, ne autorizzò l'incarico.

Con il predetto advisor vennero sottoscritte diverse lettere di incarico, a firma del Presidente-Amministratore, per analizzare i seguenti settori aziendali:

- evoluzione organizzativa dell'ANAS,
- implementazione ed ottimizzazione dell'attività dell'Ufficio contratti;
- analisi della infrastruttura tecnologica ed applicativa dei sistemi informativi;
- assistenza e revisione delle normative interne;
- individuazione di un sistema di controlli integrati per monitorare l'operatività della Società;
- riorganizzazione degli Uffici dell'Auditing Interno e di Valutazione e Controllo Strategico;
- proposta operativa per l'attivazione del sistema MBO in ANAS;
- registro pagamenti.

I suddetti incarichi risultano affidati senza il previo esperimento della procedura concorsuale prevista dalla normativa europea (Dir. 92/50 CEE) e nazionale (D.L.gs. 31 marzo 1995, n. 157).

Per la sua attività, alla Roland Berger sono stati corrisposti, negli anni 2002 e 2003, i seguenti compensi:

- nell'anno finanziario 2002, € 1.353.000,00 (£ 2.619.773.310);
- nell'anno 2003 (al 7 luglio) € 1.298.880,00 (£ 2.514.982.378);

per un totale complessivo di € 2.651.880,00 (£ 5.134.755.688).

b9) Strata e STB 2001 ⁽⁹⁾

7.37. In data 25 febbraio 2003 sono stati stipulati due contratti - per l'importo complessivo di circa € 36 mln. pari a circa £. 72 mld. - di identico contenuto con le società STRATA S.p.A. e S.T.B. 2001 S.r.l., aventi ad oggetto l'incarico di provvedere «alla

⁽⁹⁾ Cfr. paragrafo 3.

ricognizione e mappatura - intesa come analisi delle cause, valutazione e determinazione e classificazione dei rischi collegati - del contenzioso in essere, relativamente a un numero complessivo di 5.507 pratiche» così distinte:

- n. 251 - tipologia a) - aventi ad oggetto il contenzioso giuslavoristico e sindacale;
- n. 361 - tipologia b) - aventi ad oggetto il contenzioso patrimoniale;
- n. 2643 - tipologia c) - aventi ad oggetto il contenzioso per responsabilità civile e amministrativo;
- n. 2220 - tipologia d) - aventi ad oggetto il contenzioso per lavori;
- n. 32 - tipologia e) - aventi ad oggetto contenzioso gare e contratti.

L'ANAS si è riservata la facoltà di disporre la variazione, in aumento o in diminuzione del numero di pratiche sopraindicate nei limiti del quinto del numero complessivo di pratiche, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al suddetto contratto.

Il corrispettivo del contratto in questione è stato così determinato:

- a) tipologia a) contenzioso giuslavoristico e sindacale: € 2.390,00, oltre IVA, pari a una media di circa 5 giorni uomo;
- b) tipologia b) - contenzioso patrimoniale: € 2.390,00, oltre IVA, pari a una media di circa 5 giorni uomo;
- c) tipologia c) - contenzioso responsabilità civile e amministrativo: € 2.748,00, oltre IVA, pari a una media di circa 6 giorni uomo;
- d) tipologia d) - contenzioso lavori: € 4.185,00, oltre IVA, pari a una media di circa 9 giorni uomo;
- e) tipologia e) - contenzioso gare e contratti - € 2.370,00, oltre IVA, pari a una media di circa 6 giorni uomo.

I corrispettivi predetti saranno erogati come segue:

- a) quanto al 5%, a titolo di immediata mobilitazione, calcolato sull'importo del complessivo corrispettivo dovuto per tutte le pratiche affidate di cui al precedente art. 2.1, sarà versato entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto;
- b) quanto al 95%, calcolato per ciascuna delle pratiche istruite, sarà erogato entro 60 giorni dalla data di ciascun singolo stato di avanzamento.

7.38. Nella riunione del C.d.A. del 17 aprile 2003, il Presidente ha informato di avere incaricato l'Ufficio Legale di procedere ad ulteriori approfondimenti di natura istruttoria «anche attraverso l'acquisizione di specifici pareri legali».

Su mandato del Presidente il capo dell'Ufficio legale, in data 30 aprile 2003, ha richiesto un parere legale pro-veritate sugli aspetti giuridici dei due contratti: parere intervenuto in data 27 maggio 2003, il quale conclude sostenendo sulla legittimità dell'operato del Presidente il quale, secondo quanto evidenziato dal contratto, ha avviato «un'apposita procedura di selezione tra soggetti di notoria e comprovata affidabilità professionale operative e organizzativa» oltre alla condotta legittima come ridisegnata dall'art. 24 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. Successivamente, nella seduta del C.d.A. del 5 giugno 2003, il Presidente-Amministratore forniva una informativa in ordine alla sottoscrizione di un nuovo atto aggiuntivo, ai due contratti in argomento, che prevede la riduzione a € 4 mln. per ciascun contratto (per un totale di € 8 mln.).

Il conferimento dei suddetti incarichi di consulenza si presta ai seguenti rilievi:

1. «l'attività di ricognizione ed analisi del contenzioso giurisdizionale e arbitrale», per la definizione delle controversie pendenti, non comporta alcuna attività di

consulenza giuridica o patrocinio legale dell'Ente, concretandosi in un mero censimento delle pratiche di contenzioso, con connessa indicazione dei rischi collegati, essendo rimessa all'ANAS ogni determinazione conclusiva per la loro definizione. Essa potrebbe quindi avvicinarsi, sotto il profilo funzionale, ai servizi di consulenza gestionale e affini, previsti dall'Allegato 1 (rispettivamente n. 9 e 11) e come tali sottoposti all'applicazione integrale della dir. 92/50/CEE e del D.L.gs. 157/1995, con la conseguenza del necessario espletamento della procedura concorsuale ai fini dell'individuazione del contraente.

A conferma di quanto affermato, si consideri che:

- non risulta, dalle scritture contabili, che ANAS abbia mai affidato alla Strata o alla STB 2001 alcun servizio legale negli anni 1996-2002. Nessuna delle due società, dunque, è mai stata un consulente legale dell'Ente;
- al momento della stipula del contratto con l'ANAS (25 febbraio 2003), l'oggetto sociale della STB 2001 prevedeva che: «sono comunque espressamente escluse le attività riservate ai liberi professionisti ai sensi dell'art. 2229 codice civile». In altri termini, attività quali la consulenza legale venivano espressamente escluse dall'oggetto sociale di tale s.r.l. Solo in data 1 aprile 2003, dopo la conclusione del contratto, l'oggetto sociale della STB 2001 è stato modificato, con la cancellazione della frase sopra riportata.

Ne consegue la violazione della dir. 92/50/CEE e della normativa nazionale di recepimento (D.L.gs. 17 marzo 1995, n. 157). Infatti, i contratti in oggetto risultano essere stati affidati senza il previo espletamento della procedura concorsuale richiesta dal D.L.gs. n. 157/95 e dalla dir. 92/50/CEE, non rientrando i servizi in essi contemplati in

- alcuna delle categorie esentate a norma dell'art. 5 del D.L.gs. 157/1995;
2. l'affidamento di compiti identici ad imprese diverse, non sostenuta da adeguata motivazione, comporta una duplicazione di costi ed una sovrapposizione di funzioni, che appaiono in contrasto con i criteri di economicità ed efficacia cui deve essere improntata (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'azione di organismi di diritto pubblico interamente finanziati dallo Stato. Nelle premesse dei contratti in esame non si riscontra alcuna motivazione dell'affidamento di compiti identici a due diverse imprese, in violazione dell'obbligo posto dall'art. 3, legge 241/1990;
 3. la precisazione contenuta nelle premesse dei due contratti, secondo la quale ANAS avrebbe avviato, in data 2 dicembre 2002, «apposita procedura di selezione tra soggetti di notoria e comprovata affidabilità professionale, operativa ed organizzativa», lascia pensare, in assenza di ulteriori precisazioni e di qualsiasi riferimento alle procedure concorsuali richieste D.L.gs. 157/1995, all'effettuazione di una semplice indagine di mercato seguita dall'affidamento a trattativa privata, peraltro non preceduta da pubblicazione del bando e come tale invalida ai sensi dell'art. 7, 1° comma, D.L.gs. 157/1995, dal momento che gli appalti in questione non rientrano in alcuno dei casi in cui l'art. 7, 2° comma, D.L.gs. 157/1995, consente di prescindere dalla preliminare pubblicazione del bando di gara;
 4. anche volendo aderire, in via di mera ipotesi, all'impostazione dell'ANAS, secondo la quale l'affidamento in questione avrebbe ad oggetto servizi legali, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.L.gs. 157/1995, l'ANAS sarebbe stata comunque tenuta al rispetto delle norme comunitarie miranti a garantire la pubblicità

(trasparenza) degli appalti (art. 8, 3° comma, D.L.gs. 157/1995) ed a predisporre le specifiche tecniche (artt. 20 e 21 D.L.gs. 157/1995), con conseguente indicazione delle singole procure ad litem e degli estremi dei procedimenti; allo stato, tali disposizioni non risultano applicate.

5. la violazione dell'art. 24, 5° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone, anche nei casi di affidamento a trattativa privata, la comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti, comunicazione che allo stato non risulta avvenuta;
6. inidoneità dell'Ufficio Legale a fornire adeguati elementi giuridici agli organi di vertice per ricondurre nel corretto quadro normativo la fattispecie in esame, al punto di non saper procedere alla modificazione contrattuale senza l'ausilio di un consulente.

b10) Hitachi Construction Management e Greenarm

7.39. In data 16 giugno 2003, l'ANAS ha siglato un accordo di ricerca sperimentale con i gruppi giapponesi Hitachi Construction Management e Greenarm, che prevede la messa a disposizione, da parte degli appaltatori, della innovativa tecnologia sviluppata nel settore delle pavimentazioni stradali (frantumazione a caldo del manto stradale e posa di nuova pavimentazione tramite riciclaggio in situ della totalità del materiale), per verificarne le possibili applicazioni all'asfalto drenante.

In base al citato accordo, il programma di ricerca avrà una durata complessiva di 36 mesi e ciascun partner sosterrà i propri costi. L'ANAS ha dunque previsto una spesa massima pari ad € 1,5 mln., la metà del valore totale del

progetto, stimato in € 3 mln. ⁽¹⁰⁾.

b11) Centro Ricerche FIAT

7.40. In data 19 giugno 2003, l'ANAS ha approvato lo schema di accordo con il Centro Ricerche FIAT, avente ad oggetto «servizi di ricerca e sviluppo di sistemi di sicurezza della circolazione stradale e autostradale in caso di nebbia o di altri agenti atmosferici».

Il compenso per l'integrale esecuzione dei servizi previsti dall'accordo è stato liquidato in via forfettaria, nella somma onnicomprensiva ed immodificabile di € 4.969.600,00.

Merita segnalare che, in data 1 luglio 2003, l'ANAS ha esposto ai funzionari competenti della Commissione CE i contenuti e le finalità dell'accordo in questione; al fine di valutare la possibilità di ottenere finanziamenti europei.

Infine, si rileva che l'affidamento a trattativa privata dei relativi servizi appare conforme al diritto europeo ed alla legislazione nazionale di recepimento, dal momento che l'ANAS, come espressamente previsto nelle premesse dell'accordo, intende condividere i risultati della ricerca con altri enti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (art. 1, lett. a, IX, Dir. 92/50 CEE ed art. 5, lett. f., D.L.gs. 30 marzo 1995, n. 157).

b12) Servizio di assistenza professionale per la trasformazione dell'ANAS in S.p.A.

7.41. In data 12 marzo 2003, l'ANAS ha pubblicato il bando di gara relativo alla «realizzazione di un servizio di assistenza professionale per l'organizzazione e l'implementazione delle

⁽¹⁰⁾ Cfr. ANAS S.p.A., verbale riunione C.d.A. del 20 giugno 2003.

attività relative alla trasformazione dell'ANAS in S.p.A.». L'importo complessivo, al netto di IVA ed oneri di legge, è stimato in € 4.000.000,00.

La Corte manifesta riserve sull'iniziativa assunta dalla Società, mirante ad esternalizzare compiti istituzionalmente demandati al personale ANAS (art. 3 Capitolato d'oneri), stabilizzando così una prassi, quella del ricorso a consulenti esterni, che deve rivestire carattere di eccezionalità, preventiva determinazione dell'oggetto e contenimento temporale.

Tale iniziativa comporta, inoltre, una duplicazione di incarichi e delle relative spese, dal momento che la Società ha in corso, al momento, diversi rapporti contrattuali con consulenti esterni, attinenti molte delle aree di interesse aziendale (contabilità e formazione dei bilanci, organizzazione aziendale, fisco, revisione e certificazione del bilancio, patrimonio).

c) Notazioni finali

7.42. La Corte deve reiterare che la gestione del personale, nel 2002, ha presentato molteplici criticità, pregiudizievoli per l'inquadramento delle risorse umane in un regime aziendalistico. E' stata ampiamente illustrata e comprovata la non rispondenza della gestione delle risorse umane ai principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), a causa sia della ridondanza del personale sia della sua scarsa produttività ed inadeguata professionalità.

Il ricorso alle consulenze non appare giustificato, specie per quanto attiene al consulente legale con contratto a tempo indeterminato, cui è stato corrisposto, nel 2002 - secondo gli accantonamenti per difetto - un importo complessivo di € 1.488.274,23 (€ 2,8 miliardi), pari al 35,54% della spesa

complessiva per le consulenze legali e, nel primo semestre 2003, di € 811.000 circa per svolgere un'attività sostanzialmente istituzionale, in presenza di un consistente Ufficio Legale e del ricorso all'Avvocatura dello Stato.

L'impiego di 6 società di consulenza nel settore contabile sembra costituire una evidente disfunzione.

Infine, l'ANAS, nel settore in questione, ha improntato la propria azione in contrasto con le direttive governative, senza peraltro ottenere alcun vantaggio in termini di proficuità della gestione.

8. CONTENZIOSO

a) «Criticità» rilevate

8.1 La Corte, nella precedente Relazione, ebbe ad illustrare compiutamente il quadro sistematico interessante il contenzioso dell'ANAS, segnalando alcune «criticità» alle quali non è stato posto rimedio nel 2002 ⁽¹⁾.

8.2 Nel richiamare i rilievi critici formulati al paragrafo 7.37, in ordine ai contratti di mappatura del contenzioso stipulati con le società STRATA S.p.A. e S.T.B. 2001 ⁽²⁾, si evidenzia che la situazione amministrativa riguardante la definizione del contenzioso è di estrema criticità e non potrà essere eliminata senza una rimodulazione delle procedure aziendali e della strut-

⁽¹⁾ Le «criticità» già rappresentate dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per gli esercizi 1998-2000, in materia di contenzioso, continuano a perdurare, non essendo intervenuta alcuna azione correttiva.

Esse possono essere così sintetizzate:

- esistenza di un ponderoso volume finanziario, valutato dall'Ente in £. 3.486 mld, di cui £. 1.246 mld per oneri riconducibili al contenzioso in materia di «autostrade e trafori»;
- mancato rispetto dell'obbligo previsto dal contratto di programma di riferire semestralmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul contenzioso in atto;
- inappropriato monitoraggio del settore da parte dell'Ufficio di controllo interno, il quale, pur avendo proceduto ad analizzare la situazione, ha prodotto una relazione che viene allegata in cui da un lato non è possibile rilevare nella sua interezza i principali connotati gestionali e che d'altro canto risulta essere sottoscritto - a cagione della loro fattiva partecipazione al monitoraggio - anche dai responsabili della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria - che ha provveduto ad illustrare il «report» al Consiglio (riunione del 15 maggio 2000) e all'Ufficio Legale;
- mancanza di un'analisi e delle correlative valutazioni del fenomeno da parte del C.R.;
- mancanza, a quanto consta, di interventi correttivi da parte dell'Amministratore e del Consiglio;
- inaffidabilità dei dati finanziari come sopra specificati, sia per l'incompletezza dei rilevamenti contabili, non essendo stati ricompresi gli «oneri» connessi con le «riserve» formulate dalle imprese nel corso dei lavori al pari delle «contestazioni in fieri» esistenti negli altri settori operativi (personale, concessioni di uso dei beni dell'azienda, ecc.) così come del «contenzioso in fieri», derivante dall'applicazione della procedura prevista dall'art. 31bis della legge 2 giugno 1995, n. 216.

⁽²⁾ Cfr. nota del 25 giugno 2003, n. 4154, in cui viene precisata la necessità del ricorso al professionista esterno per «assistere l'ufficio nella definizione degli accordi aggiuntivi e modificativi» ai contratti in esame.

tura dell'Ufficio Legale, le quali, allo stato, danno luogo alle seguenti gravi «criticità», che compromettono l'incisività di ogni azione, ivi compreso il ricorso all'esterno, ove non si proceda alla riforma della struttura interna:

1. inesistenza di un rilevamento di tutte le controversie, nel senso della loro valutazione e definizione, malgrado l'esistenza di un Ufficio Legale particolarmente attrezzato e di altri legali distaccati presso gli uffici territoriali;
2. inidoneità della struttura a svolgere il suddetto rilevamento, dimostrato dal ricorso ad operatori esterni, con costi elevati;
3. scelta dei due operatori al di fuori delle procedure previste dalle direttive europee applicabili anche al caso in esame;
4. inidoneità dell'Ufficio Legale di fornire al «vertice» gli elementi di condotta e di azione, nonché di provvedere alla stesura e ridefinizione dei suddetti contratti, come riconosciuto dallo stesso Ufficio.

b) La direttiva ministeriale

- 8.3. L'Autorità Vigilante, nel quadro dell'accordo di programma, ha imposto all'ANAS di comunicare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine al contenzioso aziendale: e ciò al fine di conoscere le eventuali patologie riscontrate nell'attività operativa, per valutarne le cause e, se del caso, adottare le misure correttive.

Tale obbligo non è stato mai rispettato.

Detto inadempimento è stato ancora una volta sottolineato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota del 4 marzo 2003, n. 224/CD, con la quale approva sia il bilancio di previsione che il bilancio consuntivo dell'anno 2001, ha rappresentato la permanenza dell'inadempimento dell'ANAS

«circa l'obbligo di comunicazioni semestrali a questo Dicastero in relazione allo stato del contenzioso».

Al momento, risulta estremamente difficile, stante la confusione contabile esistente in tale settore, non solo la rilevazione dal bilancio dei costi sopportati a tal fine, ma ancor più le controversie pendenti, le quali - salvo casi particolari - sfoceranno in oneri finanziari da porre a carico della Società.

Infatti, l'ANAS non è in grado di analizzare e quantificare l'entità del contenzioso pendente: e ciò malgrado i rilievi formulati dal C.S. e dalla Corte dei Conti.

La comprova della confusione contabile e della carenza di previsioni è data dall'esame delle relative poste di bilancio (cap. 451, 709 e 814) come da seguente prospetto.

Contenzioso Lavori

(valori espressi in migliaia di €)

Anno	Cap. 709	Cap. 814	Totale
1996	114.979,7	0	114.979,7
1997	54.383,9	0	54.383,9
1998	146.496,5	0	146.496,5
1999	112.705,1	0	112.705,1
2000	175.207,5	0	175.207,5
2001	200.305,5	25.783,7	226.089,2
2002	12.032,6	183.245,9	195.278,5

Contenzioso Civile

(valori espressi in migliaia di €)

Anno	Appalti	Infortunistica	Totale
1996	4.938,9	14.988,2	19.927,1
1997	4.619,4	12.733,6	17.353,0
1998	3.632,1	14.191,9	17.824,0
1999	1.871,1	14.099,7	15.970,8
2000	4.242,3	19.508,6	23.750,9
2001	4.383,9	13.309,1	17.693,0
2002	2.582,2	18.112,2	20.694,4

c) Istruttoria in corso

- 8.4. Nell'intento di acquisire ulteriori elementi per un'esauritiva analisi, la Corte ha avviato un'apposita istruttoria, invitando l'ANAS a far conoscere:

- entità, qualifica, costo, mansioni effettivamente svolte, indicazione delle giornate lavorative per anno del personale addetto al contenzioso contabile in tutte le sue fasi suindicate (origini, trattazione e conclusione);
- indicazioni delle misure da adottare nei diversi settori per la riconduzione alla «normalità» del fenomeno;
- illustrazione delle diverse modalità conclusive per l'eliminazione del contenzioso, con particolare riguardo allo stato del contenzioso in tutte le sue forme (art. 31bis; arbitrati; contenzioso arbitrale giudiziale, riserve, ecc.).

La Società ha fornito gli elementi giustificativi delle spese, ma nulla ha detto in ordine agli «oneri latenti» connessi con tutte le manifestazioni contestative di valenza economico-finanziaria, per cui allo stato non è dato conoscere l'incidenza gravante sull'ANAS negli esercizi futuri.

d) Le evidenze finanziarie

8.5. L'esame del consuntivo finanziario 2002 evidenzia una serie di capitoli riferibili espressamente ovvero implicitamente agli oneri relativi al contenzioso.

Va precisato che gran parte degli oneri posti a carico dell'ANAS sono imputati a capitoli di spesa con diversa denominazione, in modo da rendere difficile, se non impossibile, la loro quantificazione.

8.6. Sul piano sistematico, le tipologie del contenzioso si possono così identificare:

- personale: vertenze riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti (di scarso rilievo);